


COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO
SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

**- BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNUALITA' 2014**
(ex art.11 della Legge n. 431/98 e ss. mm. e ii.)

Vista L. 431/98 che, all'articolo 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

- Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i criteri minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;

- Vista la Deliberazione di G. R. n. 13/01 del 08.04.2014 (allegato1), recante i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014;

- Preso atto delle modifiche ed integrazioni apportate dalla L.269/2004 alla L. 431/98 ed in particolare all'art. 11 della medesima, al quale è aggiunto il seguente periodo "I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore";

II SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente bando sono aperti, **per l'anno 2014**, i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione al netto degli oneri accessori, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, comma 3°, della Legge n. 431 del 1998 e succ. mod. ed ii.

Art. 1 – Destinatari:

Destinatari del contributo sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica, destinate alla locazione permanente (di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001), site nel Comune di Posada e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato, persistere al momento della presentazione della domanda, permanere per tutto il periodo al quale si riferisce. In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà concesso sino a tale periodo.

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;

- i beneficiari di altre provvidenze finalizzate al pagamento del canone di locazione;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89;
- non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112- Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133) alla data di scadenza del presente Bando.

Art. 2 - Nucleo familiare:

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Sono escluse le domande non rispondenti alla reale situazione anagrafica e/o contenenti false dichiarazioni relative ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare.

Art. 3 - Requisiti di carattere economico.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€13.035,88), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone annuo sul reddito e non può essere superiore a €3.098,74);

Fascia B) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti di reddito sotto indicati, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. Tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19%, +43%, +67%, +75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a €13.578,00:

Numero di componenti il nucleo familiare	Limite di reddito	
1 o 2 persone	€16.157,82	(+ 19 %)
3 persone	€19.416,54	(+ 43 %)
4 persone	€22.675,26	(+ 67 %)
5 o più persone	€23.761,50	(+ 75 %)

L'ammontare del contributo non può essere superiore a €2.320,00.

Art.4 –Determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascuno dei componenti il nucleo familiare e, più precisamente, se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2014 redditi 2013 occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il reddito di tale nucleo verrà diminuito di €516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Si precisa che le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura.

Il reddito riferito all'anno 2013 può essere attestato mediante presentazione del Modello CUD, del Modello 730 o del Modello Unico.

Art. 5 – Modalità di determinazione del contributo:

Si precisa che l'entità dei contributi verrà determinata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, comma 3°, del D. M.LL. PP. del 07.06.1999.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo massimo ammissibile, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

L'ammontare del contributo, non può in ogni modo essere superiore a €3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A e a €2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Art. 6 - Documentazione da allegare:

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 /200, fatta eccezione per:

- copia del contratto di locazione;
- copia della ricevuta di pagamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno;
- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia della dichiarazione dei redditi 2014 per il 2013;

Art. 7 - Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione dell'elenco e pertanto escluse.

Entro il termine di 7 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile presentare eventuali ricorsi, debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva. L'elenco definitivo degli aventi diritto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. L'ufficio provvederà a quantificare il fabbisogno per l'annualità 2014 e ad inviarlo alla Regione Autonoma della Sardegna per l'adozione del provvedimento di finanziamento della spesa entro il 31 luglio 2014.

Art. 8 – Modalità di erogazione dei contributi:

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

Qualora l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

L'erogazione è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione o, in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, della dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, debitamente autenticata da un pubblico ufficiale attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo del canone di locazione per l'anno 2014.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del locatario.

Art. 9 - Termini di presentazione della domanda:

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso. Le istanze presentate oltre tale data saranno dichiarate inammissibili.

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda:

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Socio Assistenziale o scaricabili dal sito internet istituzionale: www.comune.posada.nu.it

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento d'identità valido, devono essere complete di tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate entro i termini all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 11 - Controlli e sanzioni:

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di controllare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art.12- Norme finali:

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle Leggi n. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e alla deliberazione n. 13/01 del 08.04.2014, e uniti allegati della Regione Autonoma della Sardegna.

Posada 23.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Deledda Graziella